

MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 15 Gennaio 2019
Ai Signori Clienti
Loro Sedi

AREA FINANZA

CIRCOLARE 01/2019

In questo numero: "Novità in materia di agevolazioni"

Gentile Cliente,

Tra le numerose novità introdotte in tema di agevolazioni, si evidenziano le modifiche apportate alla misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e la proroga del credito d'imposta per la formazione 4.0. Oltre a quanto esposto nei precedenti capitoli, la legge di bilancio 2019 introduce numerose novità in tema di agevolazioni, tra cui si segnalano le seguenti.

Fattispecie
Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
Proroga, con modifiche, del credito d'imposta per la formazione 4.0
Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata
Incremento degli incentivi per le somme investite in <i>start up</i> innovative
Detrazione IRES per imprese di autotrasporto
Proroga dello "Sport <i>bonus</i> "
Credito d'imposta per erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici
Credito d'imposta per le edicole

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari e regime de minimis
Previsione di riduzione di alcuni crediti d'imposta
Introduzione dei c.d. "voucher manager"
Rifinanziamento della c.d. "Nuova Sabatini"
Modifiche alla misura "resto al Sud"
Proroga della ZFU di Genova
Estensione della ZFU centro Italia
Agevolazioni per energia elettrica prodotta da biogas

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

L'[art. 1](#) co. 70 - 72 della legge di bilancio 2019 interviene nuovamente sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'[art. 3](#) del DL 145/2013. Le modifiche apportate toccano vari profili dell'agevolazione, pur lasciandone invariati i presupposti applicativi e la natura incrementale della stessa.

Decorrenza

Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all'ambito applicativo dell'agevolazione si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, vale a dire dal 2019 per i soggetti "solari". Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, con effetto quindi retroattivo (art. 1 co. 71 della legge di bilancio 2019).

Costi Agevolabili

Ai fini dell'applicazione della misura differenziata dell'agevolazione, la legge di bilancio 2019 modifica l'[art. 3](#) co. 6 del DL 145/2013, recante le spese ammissibili all'agevolazione.

Personale

Per effetto delle citate modifiche, la precedente lett. a) del citato art. 3 co. 6 del DL 145/2013 viene sostituita con le seguenti:

- lett. a): personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- lett. a-bis): personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (es. collaboratori) direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Contratti di ricerca

Con riferimento alla ricerca commissionata, la precedente lettera c) viene sostituita con la seguente:

- contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative² o nella definizione di PMI innovative³ per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta,
- a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente⁴.

Viene inoltre inserita la nuova lett. c-bis), secondo cui sono agevolabili le spese sostenute per contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.

Materiali destinati alla realizzazione di prototipi

Viene aggiunta la nuova lett. d-bis), secondo cui sono agevolabili le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo

sperimentale. Tuttavia, viene previsto che l'ammissibilità di tali spese non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

Calcolo della media

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio, stante il principio di omogeneità, a partire dal 2019 il parametro storico andrà conseguentemente ricalcolato aggiungendo i suddetti costi sostenuti nel triennio 2012-2014.

Misura dell'agevolazione

Le legge di bilancio 2019 reintroduce la misura differenziata del credito d'imposta, prevedendo un'aliquota "ordinaria" del 25% e un'aliquota del 50% soltanto con riferimento ad alcune spese incrementalmente. In particolare, la misura del 50%, applicabile nella precedente versione dell'agevolazione su tutta l'eccedenza agevolabile (vale a dire l'eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014), viene mantenuta soltanto con riferimento alle spese relative a:

- il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (nuova lettera a) dell'art. 3 co. 6 del DL. 145/2013);
- i contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparanti nonché con start up e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente (nuova lett. c) dell'art. 3 co. 6 del DL. 145/2013).

Le restanti spese possono invece beneficiare della misura del 25%.

La seguente tabella riepiloga la misura dell'agevolazione in relazione alla tipologia di costi ammissibili.

Tipologia di costi	Misura dell'agevolazione
Personale dipendente (lett. a)	50%
Personale "autonomo" (lett. a-bis)	25%
Quote ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio (lett. b)	25%
Contratti di ricerca stipulati con università e con <i>start up</i> e PMI innovative (lett. c)	50%
Altri contratti di ricerca (lett. c-bis)	25%
Competenze tecniche e private industriali (lett. d)	25%
Materiali, forniture e prodotti analoghi per prototipi (lett. d-bis)	25%

Il nuovo criterio opera direttamente sull'eccedenza agevolabile (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

Esempio

Si supponga che nel periodo d'imposta 2019 si generi un'eccedenza agevolabile pari a 250.000,00 euro e che l'ammontare delle spese agevolabili rientranti nelle voci su cui si applica l'aliquota del 25% sia pari a 100.000,00 euro.

L'importo del credito d'imposta spettante sarà pari a 100.000,00 euro, dato dalla somma di:

- 25.000,00 euro (25% di 100.000,00);
- 5.000,00 euro (50% di 150.000,00).

Importo massimo annuale del credito d'imposta

La legge di bilancio 2019 dispone inoltre la riduzione a 10 milioni di euro (in luogo dei precedenti 20 milioni) dell'importo massimo annuale del credito d'imposta spettante.

Obblighi documentali per l'utilizzo del credito d'imposta

Viene introdotta, già con riferimento al credito maturato nel 2018, la possibilità di utilizzare in compensazione il credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, "*subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione*".

Certificazione delle spese

Sulla base delle modifiche previste dalla legge di bilancio 2019 al co. 11 dell'art. 3 del DL 145/2013, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/20109.

Credito d'imposta per le spese di certificazione

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000,00 euro (fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro).

Relazione tecnica

Il nuovo co. 11-*bis* dell'art. 3 del DL 145/2013 dispone che, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Attività svolte internamente

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, la suddetta relazione:

- deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto;
- deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 27.12.2000 n. 445.

Attività su commissione

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Norma Interpretativa

L'art. 1 co. 72 della legge di bilancio 2019 contiene una norma interpretativa del co. 1-*bis* dell'art. 3 del DL 145/2013. Tale disposizione, si ricorda, consente a partire dal 2017 di attribuire il credito d'imposta anche al soggetto commissionario residente che effettui lavori di ricerca e sviluppo per conto di un soggetto non residente ed è stata introdotta con la finalità di rendere comunque rilevanti ai fini del beneficio le attività di ricerca e sviluppo svolte in Italia; in questa situazione, infatti, l'accesso al credito sarebbe negato al soggetto committente estero, in quanto non assoggettabile a imposte sul reddito in Italia per difetto del requisito della residenza fiscale. L'intervento operato con la norma interpretativa chiarisce che la fattispecie agevolativa in questo caso presuppone necessariamente che le attività siano eseguite direttamente dal soggetto commissionario in laboratori e strutture situate sul territorio.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE – PROROGA CON MODIFICAZIONI

L'art. 1 co. 78 - 81 della legge di bilancio 2019 prevede la proroga del credito d'imposta alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0 di cui all'art. 1 co. 46 - 55 della L. 205/2017, anche se con alcune modifiche in ordine alla misura dell'agevolazione. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al DM 4.5.201811.

Ambito Temporale

La disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 di cui all'art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018; si tratta quindi del 2019 per i soggetti "solari".

Misura dell'agevolazione

Nella nuova versione dell'agevolazione per il 2019, il credito d'imposta è rimodulato secondo la dimensione delle imprese.

Individuazione della dimensione dell'impresa

La norma, al fine di individuare la dimensione dell'impresa, rinvia all'Allegato I al regolamento (UE) 2014/651. In particolare, l'art. 2 stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che:

- occupano meno di 250 persone;
- il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa:

- meno di 50 persone;
- e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Piccole imprese

Alle piccole imprese l'agevolazione spetta:

- nella misura del 50% delle spese ammissibili;

- nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro

Medie imprese

Per le medie imprese, l'agevolazione spetta:

- in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Grandi imprese

Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:

- in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro.

La seguente tabella riepiloga la misura dell'agevolazione.

Dimensione dell'impresa	Aliquota del credito d'imposta	Limite massimo annuale
Piccola imprese	50%	300.000,00 euro
Media impresa	40%	300.000,00 euro
Grande impresa	30%	200.000,00 euro

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI IN PLASTICA RICILATA

L'art. 1 co. 73 - 77 della legge di bilancio 2019 riconosce un credito d'imposta al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese.

Ambito oggettivo

Oggetto dell'agevolazione è l'acquisto di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2000 o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Profili Temporali

Il credito d'imposta è riconosciuto per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è:

- pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;
- riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione con il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti oggetto dell'agevolazione.

Il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di 250.000,00 euro per la compensazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1 co. 53 della L. 244/2007).

Indicazione in dichiarazione dei redditi

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.

Trattamento fiscale

Il credito in questione:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli [artt. 61](#) e [109](#) co. 5 del TUIR.

Disposizione Attuative

Con apposito decreto ministeriale saranno definiti i criteri e le modalità applicative del credito d'imposta.

INCREMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE SOMME INVESTITE IN START UP INNOVATIVE

La legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 218) incrementa le aliquote delle agevolazioni previste dall'art. 29 del DL 179/2012 conv., che riconosce una detrazione IRPEF e una deduzione IRES per i soggetti che investono somme nel capitale delle start up innovative.

In particolare:

- viene incrementata dal 30% al 40% l'aliquota prevista per tutti i soggetti che investono in start up innovative;
- viene introdotta un'aliquota del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della start up innovativa.

Misura ordinaria dell'agevolazione

Per l'anno 2019, viene previsto che le aliquote di cui all'art. 29 co. 1, 4 e 7 del DL 179/2012 sono incrementate dal 30% al 40%.

Ne consegue che:

- per le persone fisiche, è prevista una detrazione IRPEF del 40% della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1 milione di euro annui;
- per le persone giuridiche, è prevista una deduzione IRES del 40% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1 milione e 800 mila euro.

La nuova aliquota del 40% si applica indipendentemente dalla tipologia di start up innovativa beneficiaria, riguardando anche le start up innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Misura elevata dell'agevolazione

L'agevolazione è riconosciuta per i soggetti IRES in misura pari al 50% (per il 2019) qualora:

- sia acquisito l'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi IRES diversi da imprese start up innovative;
- l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

DETRAZIONI IRES PER IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

L'art. 1 co. 293 della legge di bilancio 2019 riconosce una detrazione ai fini IRES alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi attive nel territorio. In particolare, si tratta di una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi dell'art. 1 co. 29115, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500,00 euro totali per ciascun periodo d'imposta.

SPORT BONUS

La legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 621 - 628) amplia il credito d'imposta istituito dall'art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017 per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Soggetti Beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta

- persone fisiche ed enti non commerciali;
- soggetti titolari di reddito d'impresa.

Erogazioni liberali agevolate

Possono beneficiare dell'agevolazione le erogazioni liberali:

- in denaro;
- effettuate nel 2019;
- per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;

anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Misura dell'agevolazione

Lo Sport bonus è riconosciuto in un'unica misura (65%), ma con un tetto massimo differente a seconda della qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali agevolate.

Persone fisiche e enti non commerciali

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, il credito d'imposta spetta:

- in misura pari al 65% delle suddette erogazioni liberali effettuate;
- nel limite del 20% del reddito imponibile.

Esempio

Si consideri, a mero titolo esemplificativo, una persona fisica che nel 2019, con reddito imponibile pari a 100.000,00 euro, abbia effettuato un'erogazione liberale agevolata per 10.000,00 euro.

In tal caso, il credito d'imposta, pari a 6.500,00 euro (65% di 10.000,00 euro), spetta interamente posto che non supera il limite del 20% del reddito imponibile (pari a 20.000,00 euro).

Titolari di reddito d'impresa

Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta spetta:

- nella misura del 65% delle erogazioni effettuate;
- nel limite del 10‰ dei ricavi annui.

Esempio

Si consideri, a mero titolo esemplificativo, un soggetto titolare di reddito d'impresa che nel 2019 abbia ricavi per 10 milioni di euro ed abbia effettuato erogazioni liberali agevolate per 20.000,00 euro. In tal caso, il credito d'imposta è pari a 13.000,00 euro (65% di 20.000,00) e spetta in misura piena, posto che il limite del 10‰ dei ricavi (100.000,00 euro) non viene superato.

Modalità di Fruizione

Il credito d'imposta:

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/9717.

Disapplicazione dei limiti all'utilizzo dei crediti d'imposta

Al credito d'imposta in esame non si applica:

- il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro;
- il limite "generale" annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all'art. 34 della L. 388/2000, pari a 700.000,00 euro.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta, per espressa previsione, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Incumulabilità con altre agevolazioni

I soggetti che effettuano erogazioni liberali secondo la disposizione in commento non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Adempimenti per i soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali:

- comunicano immediatamente all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione e provvedono contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici;
- entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, comunicano altresì all'ufficio per lo sport lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Disposizioni Attuative

Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno individuate con apposito decreto.

CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI SU EDIFICI E TERRENI PUBBLICI

Possono beneficiare dell'agevolazione

- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- i titolari di reddito d'impresa.

Erogazioni liberali oggetto dell'agevolazione

Sono agevolabili le erogazioni liberali effettuate:

- in denaro;
- nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019 per i soggetti "solari");
- per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini:
 - della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici;
 - della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico;

- della realizzazione e ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica;
- anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Determinazione dell'agevolazione

Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:

- per le persone fisiche e gli enti non commerciali, nel limite del 20% del reddito imponibile;
- per i titolari di reddito d'impresa, nel limite del 10% dei ricavi annui.

Modalità di Utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'[art. 17](#) del D.lgs. 241/97.

Disapplicazione dei limiti all'utilizzo dei crediti d'imposta

Al credito d'imposta in esame non si applica:

- il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, previsto dall'[art. 1](#) co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro;
- il limite "generale" annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all'[art. 34](#) della L. 388/2000, pari a 700.000,00 euro.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta, per espressa previsione, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Adempimenti per i soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (inclusi i concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi):

- comunicano mensilmente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
- provvedono a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse:
 - tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile
 - nonché in apposito portale gestito dal Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Disposizioni Attuative

Con apposito decreto saranno definiti le disposizioni necessarie per l'attuazione di tale credito d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE EDICOLE

La legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 806 - 809) introduce un credito d'imposta per le edicole.

Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, individuati dall'art. 2 co. 3 del DLgs. 170/200118, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.

Ambito Temporale

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto,

anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta spetta nella misura massima di 2.000,00 euro. L'agevolazione è comunque riconosciuta nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020.

Utilizzazione dell'agevolazione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Regime di Minimis

Il credito d'imposta spetta nel rispetto del regime "de minimis" (regolamento UE 1407/2013).

Disposizione Attuative

Con apposito decreto saranno stabilite le disposizioni applicative dell'agevolazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI – RISPETTI DEL REGIME DE MINIMIS

Con riferimento al credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-*bis* del D.lgs. 50/2017 conv.20, la legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 762) sostituisce l'ultimo periodo del co. 1 del citato articolo, precisando che le agevolazioni in questione sono concesse nei limiti del regolamento "de minimis" (regolamento UE 1407/2013 e regolamento UE 717/2014 per il settore agricolo).

RIDUZIONI DI ALCUNI CREDITO D'IMPOSTA

L'art. 1 co. 805 della legge di bilancio 2019 prevede la riduzione dei crediti d'imposta elencati nell'elenco 1 allegato alla legge di bilancio 2019.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:

- credito d'imposta per esercenti di sale cinematografiche (art. 18 co. 1 della L. 220/2016);
- credito d'imposta per esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio (art. 1 co. 319 della L. 205/2017);
- credito d'imposta per investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (art. 8 della L. 62/2001).

Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo saranno stabilite le riduzioni delle quote percentuali di fruizione delle citate agevolazioni. La riduzione deve assicurare, a decorrere dall'anno 2020, effetti di risparmio non inferiori complessivamente a 5.590.250,00 euro, quale somma degli importi evidenziati nell'elenco incluso nel testo legislativo.

VOUCHER MANAGER

Viene previsto per le PMI un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 (art. 1 co. 228, 230 - 231 della legge di bilancio 2019).

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le PMI come definite dalla raccomandazione 6.5.2003 n. 2003/361/CE. Pertanto, sulla base del DM 18.4.2005 che ha recepito la normativa comunitaria di cui alla suddetta raccomandazione, si tratta delle seguenti:

- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- "media impresa" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

La seguente tabella riepiloga le caratteristiche per definire, rispettivamente, le medie, piccole e micro imprese.

Tipologia	Occupati	Fatturato	Totale di bilancio
Micro imprese	< 10	≤ 2 milioni di euro	≤ 2 milioni di euro
Piccola impresa	< 50	≤ 10 milioni di euro	≤ 10 milioni di euro
Media impresa	< 250	≤ 50 milioni di euro	≤ 43 milioni di euro

Ambito Oggettivo

Sono oggetto dell'agevolazione l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Ambito temporale

Il *voucher* è riconosciuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, vale a dire 2019 e 2020 per i soggetti "solari".

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è differenziato in base alle dimensioni aziendali.

Micro e piccole imprese

Alle micro e piccole imprese, come sopra definite, il contributo è riconosciuto, in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolato:

- in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo di 40.000,00 euro.

Medie imprese

Alle medie imprese, come sopra definite, il contributo è riconosciuto, in relazione a ciascun periodo d'imposta:

- in misura pari al 30% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo di 25.000,00 euro.

Adesione a un contratto di rete

In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'[art. 3](#) co 4-*ter* ss. del DL 5/2009 convertito, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete:

- in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.

Requisiti per l'agevolazione

I contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i *manager* qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico di prossima pubblicazione.

Con lo stesso decreto sono stabiliti:

- i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati;
- nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.

Rispetto del regime de Minimis

I contributi sono erogati in conformità ai limiti previsti dal regolamento "*de minimis*"

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE SABATINI

L'[art. 1](#) co. 200 della legge di bilancio 2019 dispone un rifinanziamento della c.d. "Nuova Sabatini" ex [art. 2](#) del DL 69/2013, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e

medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti "Industria 4.0"²⁵.

Nuovi stanziamenti

In particolare, viene rifinanziata la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni:

- 48 milioni di euro per il 2019;
- 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
- 48 milioni di euro per il 2024.

Disposizioni mantenute

Sulle somme autorizzate è mantenuta:

- la riserva pari al 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale (pari al 30%) per gli investimenti in beni strumentali c.d. "Industria 4.0";
- il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati, fissato fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate.

Le risorse non utilizzate per la predetta riserva alla data 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

MODIFICHE ALL'AGEVOLAZIONE "RESTO AL SUD"

L'[art. 1](#) co. 601 della legge di bilancio 2019 modifica la disciplina della misura di sostegno "Resto al sud"²⁶, un'agevolazione erogata sotto forma di finanziamenti, finalizzata a promuovere la costituzione da parte di giovani imprenditori di nuove imprese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Nello specifico, la disposizione in esame amplia la platea dei potenziali beneficiari:

- elevando da 35 a 45 anni l'età massima entro la quale è possibile accedere all'agevolazione; il beneficio spetta quindi ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni;

- estendendo l'agevolazione alle attività libero professionali, originariamente escluse. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, per le attività libero professionali si prevede che i liberi professionisti:
 - non risultino, nei 12 mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella per cui si presenta domanda;
 - mantengano la loro sede operativa in una delle regioni del Mezzogiorno.

PROROGA DELLA ZONA FRANCA URBANA DI GENOVA

L'art. 8 del DL 109/2018 ha istituito una zona franca urbana (ZFU) nel territorio della Città metropolitana di Genova e il cui ambito territoriale sarà definito con un provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all'art. 1 co. 340 della L. 296/2006. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno di tale zona franca, al ricorrere di determinate condizioni, potranno beneficiare di agevolazioni fiscali, quali l'esenzione dalle imposte sui redditi, l'esenzione dall'IRAP, l'esenzione dall'IMU e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Al riguardo, il co. 1020 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 prevede che le suddette esenzioni:

- sono concesse per il periodo di imposta in corso alla 20.11.2018 (data di entrata in vigore della L. 16.11.2018 n. 130 di conversione del DL 28.9.2018 n. 109) e per quello successivo (anno 2019 per i c.d. "solari");
- spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31.12.2019, limitatamente al primo anno di attività.

ZFU NEL CENTRO ITALIA – ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Riguardo alla zona franca urbana del centro Italia, il co. 759 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 stabilisce che le agevolazioni previste dal co. 2 dell'art. 46 del DL 50/2017 (esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali) spettano anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno della zona franca entro il 31.12.2019.

Dette esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso 24.6.2017 (data di entrata in vigore della L. 21.6.2017 n. 96 di conversione del DL 50/2017) e per i 3 anni successivi.

Le agevolazioni non spettano alle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che al 24.8.2016 non avevano la sede legale o operativa nei Comuni ricompresi nella ZFU. Con propri provvedimenti, entro il 31.1.2019, l'INPS disciplinerà le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al citato art. 46.

AGEVOLAZIONI PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA BIOGAS

Ai sensi del co. 954 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'art. 24 co. 5 del D.lgs. 28/2011, riferito all'anno 2019 e successive annualità, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al DM 23.6.201627 gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW:

- facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola, di allevamento;
- realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile;
- la cui alimentazione deriva da almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto.

L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

Cordiali Saluti

Montoro & Partners